

Visti e richiamati

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica *“adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*;
- l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale *“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”*;
- l'articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;

visto altresì

- l'articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;

considerato

- che il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso alla Presidenza di questa Assemblea, con nota prot. AL/2017/41597 del 29 agosto 2017, il *Documento di indirizzi per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 agosto 2017;
- che il richiamato *Documento di indirizzi* è stato iscritto all'ordine del giorno generale di questa Assemblea con il numero 5166, assegnato alle Commissioni assembleari e fatto oggetto di illustrazione da parte del Presidente della Giunta nella seduta del 12 settembre 2017 della Commissione referente I *Bilancio, Affari generali ed istituzionali*;
- che nella su menzionata comunicazione il Presidente ha precisato come l'iniziativa sia riconducibile alle priorità della Legislatura regionale in corso, così come declinate nel Programma di mandato, riferendosi in particolare agli interventi di contrasto alla disoccupazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro, alle misure per il rafforzamento delle capacità competitive e per l'innovazione del tessuto produttivo, l'internazionalizzazione, il supporto allo *start up* per le nuove imprese e il sostegno degli investimenti;
- che il richiamato *Documento di indirizzi*, contenente le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed amministrative, è stato sottoposto alla condivisione e alla valutazione degli organi assembleari, attraverso l'esame delle Commissioni competenti per materia, in sede consultiva, e della Commissione I *Bilancio, Affari generali ed istituzionali* in sede referente;
- che, come precisato in sede di illustrazione da parte del Presidente della Giunta, sul richiamato *Documento di indirizzi* è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con le associazioni e le istituzioni firmatarie del Patto per il lavoro, nonché con i rappresentanti delle autonomie territoriali dell'Emilia-Romagna ai fini della condivisione dei contenuti ivi previsti;

dato atto

- del dibattito svolto, in sede consultiva, nelle Commissioni assembleari competenti, rispettivamente: dalla Commissione II *Politiche economiche*, nelle sedute del 13 e 20 settembre 2017; dalla Commissione III *Territorio, Ambiente e Mobilità*, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione IV *Salute e politiche sociali*, nella seduta del 19 settembre 2017; dalla Commissione V *Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità*, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione *per la parità e per i diritti delle persone* nella seduta del 13 settembre 2017;

dato altresì atto

- del dibattito svolto, in sede referente, dalla Commissione I *Bilancio, affari generali ed istituzionali* nelle sedute del 12 e 25 settembre 2017.

VALUTATI

gli ambiti indicati nel Documento di indirizzi

- con riferimento alle competenze in materia di **“TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE”** la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

“tutela e sicurezza del lavoro”

- a. le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenda regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale di riordino (n. 13/2015), perseguendo l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:
 - (i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenda per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego, come verrà definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;
 - (ii) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";
- b. le politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro definendo le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza;
- c. vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento.

“istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria”

a - strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (*IeFP*) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel

“sistema di istruzione” (di competenza statale) o nel “sistema di istruzione e formazione professionale” (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la *leFP* sono residui, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di *leFP* realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;

b - la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, accrescendo significativamente il livello di partecipazione all'istruzione terziaria e l'occupabilità dei giovani;

c - consentire un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;

- con riferimento alle competenze in materia di “**INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE**”, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

“internazionalizzazione e commercio con l'estero”

- strumenti anche normativi per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti prioritariamente l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. Promuovere altresì il sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna, anche al fine di rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE e Invitalia;

“ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa”

- strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, rafforzando reti e filiere, al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo start up d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei;

- con riferimento alle competenze in materia di **“TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”**, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

“governo del territorio e rigenerazione urbana”

a - l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica;

b - definizione d'intesa con lo Stato di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all' integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale;

c - qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un'elevata qualità dello sviluppo;

“tutela dell'ambiente”

a - il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;

b - il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;

c - il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;

d - il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della *governance* stabilita dalla legge statale;

e - il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio). Strumenti di finanziamento adeguati anche con la costituzione di appositi Fondi regionali;

- con riferimento alle competenze in materia di **“TUTELA DELLA SALUTE”** la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:

a - limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché nel rispetto dell'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro, si chiede la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio la spesa sul personale o sui farmaci). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente l'autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;

b - sul sistema di *governance* delle Aziende sanitarie si richiede il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo Aziende trasversali di carattere regionale, nel rispetto del dettato del D.Lgs. n. 517/1999 e garantendo la coerenza con la L.R. 29/2004 e quindi in pieno accordo con le linee di programmazione regionale e con il parere obbligatorio degli atenei interessati;

c - autonomia nella definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione del farmaco garantendo, ove previsto la riscossione delle quote partecipate dei cittadini;

d - possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, anche attraverso la revisione del numero dei vaccini obbligatori, rispetto a quanto previsto a livello nazionale all'interno dei LEA per i residenti in regione Emilia-Romagna;

e - possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale e del turn over, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale, anche attraverso il finanziamento diretto dei contratti di formazione lavoro;

f - possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela, nel quadro della disciplina dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente);

g - l'incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie, escluso l'incremento della pressione fiscale da parte della Regione. Infatti l'adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l'esigenza di completare la realizzazione delle Case della salute in modo da garantire a tutti i territori una equa distribuzione dei servizi, si accompagnano alla cronica difficoltà di sostituzione delle apparecchiature biomediche che induce rilevanti inefficienze nel sistema di cura. Vista la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse nazionali dedicate all'alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili, si ritiene allo stato attuale non rinviabile l'individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico;

- con riferimento alle competenze complementari e accessorie in materia di:

a. - "COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA"

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione riguarda, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie locali, la definizione di criteri applicativi, modalità e tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale", nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della legge regionale n. 12 del 2010 (*Patto di stabilità territoriale*) ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, Comuni e Province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l'*overshooting*, ovvero il non utilizzo di risorse destinate agli investimenti.

b. - "GOVERNANCE ISTITUZIONALE"

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative;

c. - "PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA"

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (legge n. 234 del 2012);

CONDIVISA

- la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*";

IMPEGNA

- il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando quale prioritario oggetto di contrattazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:

a. *tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;*

b. *internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;*

c. *territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;*

d. *tutela della salute;*

e. *competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica;*

- il Presidente della Giunta, fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati, ad avviare, in una seconda fase, il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa prevista dal comma III dell'articolo 116 sulla materia indicata dalla lettera I) del comma II dell'art. 117, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;

- il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale;

- il Presidente della Giunta a trasmettere all'Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione;

IMPEGNA ALTRESÌ

- la Giunta regionale a comunicare tempestivamente a questa Assemblea il formale avvio del negoziato con il Governo nazionale;

- la Giunta regionale ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi e per gli effetti del già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 2017